SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2293)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(DARIDA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(BODRATO)

col Ministro delle Finanze
(FORTE)

col Ministro del Tesoro
(GORIA)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(FALCUCCI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(PANDOLFI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(SCOTTI)

e col Ministro della Sanità
(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1983

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289, recante misure per fronteggiare problemi urgenti della Pubblica amministrazione e delle calamità, nonchè norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente provvedimento, di cui si chiede la conversione in legge, il Governo ha dovuto disciplinare con urgenza talune situazioni insorte, che non consentivano il rinvio delle decisioni al nuovo Esecutivo.

Si tratta in particolare di sovvenire a talune improrogabili esigenze della Pubblica amministrazione, di assicurare i finanziamenti necessari per lo svolgimento della anticipata consultazione elettorale, di sospendere i termini per gli adempimenti fiscali nelle zone colpite da calamità naturali e, infine, di provvedere a modificare il regime tributario della benzina al fine di evitarne l'aumento del prezzo al consumo.

In particolare, con l'articolo 1, si proroga, fino alla data di entrata in vigore delle norme relative alla ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il termine del 30 giugno prossimo, alla scadenza del quale scatterebbe la delega alle regioni delle funzioni amministrative in materia di opere idrauliche; ciò allo scopo di assicurare la continuità degli interventi pubblici in attesa del riordino generale della materia.

L'articolo 2 protrae al 31 dicembre 1983 l'esperimento pilota in materia di occupazione già avviato nelle regioni Basilicata e Campania, al fine di non pregiudicare il processo di rinnovamento nelle strutture e nelle procedure, in attesa della riforma organica della disciplina sul collocamento.

L'anticipata consultazione elettorale politica ha reso necessario provvedere (art. 3) alla copertura dei relativi oneri finanziari, cui si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità esistenti sul fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

L'articolo 4, in considerazione della eccezionale situazione dell'Amministrazione giudiziaria in un momento di particolare crisi della giustizia e in attesa della normalizzazione dei servizi di cancelleria e segreteria, cui potrà pervenirsi con la riforma organica della materia, consente la prosecuzione, fino alla fine dell'anno in corso, del pagamento del compenso aggiuntivo per lavoro straordinario al relativo personale.

Con l'articolo 5 si provvede altresì a prorogare gli incarichi di tutto il personale delle USL fino al 31 dicembre 1983, attese le particolari e inderogabili esigenze di funzionalità delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 6 disciplina, poi, il mantenimento in servizio del personale non docente delle università che abbia svolto funzioni di supplenza.

Con l'articolo 7 si dispone, in favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti dalle più recenti calamità (frana in Valtellina, alluvioni, siccità, eruzione dell'Etna), la proroga al 15 settembre 1983 di tutti i termini relativi ad adempimenti di natura fiscale che avrebbero dovuto essere eseguiti nel periodo tra il 21 e il 31 maggio scorso. Sono stati altresì differiti alla stessa data del 15 settembre, per i comuni colpiti dagli eventi calamitosi, l'obbligo di adottare la deliberazione del bilancio nonchè la facoltà di deliberare in merito alla sovrimposta comunale sui fabbricati ed alla imposta di soggiorno; sempre relativamente agli stessi comuni, si è provveduto infine ad assimilarli ai comuni terremotati agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale.

Con l'articolo 8 si modifica il regime tributario della benzina, al fine di evitarne l'aumento del prezzo al consumo connesso all'aumento del prezzo medio comunitario. Si è reso perciò necessario ricorrere alla defiscalizzazione, riducendo l'imposta di fabbricazione gravante su tali prodotti ed utilizzando per la copertura delle minori entrate fiscali le somme disponibili nell'apposito fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289, recante misure per fronteggiare problemi urgenti della Pubblica amministrazione e delle calamità, nonchè norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 165 del 17 giugno 1983.*

Misure per fronteggiare problemi urgenti della pubblica amministrazione e delle calamità, nonchè norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per fronteggiare problemi insorti in alcuni settori della pubblica amministrazione e di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è prorogato fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

(1) Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 2-*bis* e 3 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, sono prorogate fino al 31 dicembre 1983.

(2) Per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge

14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1983 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(3) All'onere di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

(4) Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, con esclusione dei commi dal secondo al quinto, con riferimento anche ai contratti di locazione di immobili, i quali possono essere stipulati anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

(5) I contratti di locazione di immobili adibiti a sede di servizi statali dell'impiego attualmente in corso sono prorogati fino al 31 dicembre 1983.

Art. 3.

(1) Per l'effettuazione delle consultazioni politiche del 26-27 giugno 1983 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nell'apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

(2) All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

Art. 4.

(1) Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito nella legge 1° agosto 1981, n. 431, e quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, restano ulteriormente in vigore fino al 31 dicembre 1983.

(2) Il monte ore per il periodo dal 1° giugno 1983 al 31 dicembre 1983 è fissato in 4.230.000 ore, delle quali 130.000 per il personale degli archivi notarili.

(3) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 25.100 milioni, si provvede, quanto a lire 24.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1587 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia

per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 5.

Il settimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, è sostituito dal seguente:

« Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è integrato come segue: "Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, in corso alla data del 30 aprile 1983, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1983, ferma restando la consistenza delle relative dotazioni organiche alla data stessa" ».

Art. 6.

(1) Il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria che abbia svolto supplenze ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, con attività continuativa non inferiore a mesi sei, è mantenuto in servizio fino al 31 ottobre 1983.

(2) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 90 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7.

(1) I soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 21 maggio 1983, nei comuni della provincia di Sondrio, nei comuni di Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Breno, Corteno Golgi, Esine, Incudine, Ponte di Legno, Temù in provincia di Brescia, nei comuni di Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cornedo all'Isarco, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lagundo, Lasa, Malles-Venosta, Marlengo, Martello, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Prato allo Stelvio, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Pancrazio, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tirolo, Tubre, Ultimo in provincia di Bolzano e nei comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Monclassico, Ossana, Pejo, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio in provincia di Trento, nonchè i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni di Belpasso, Nicolosi e Paternò della provincia di Catania danneggiati dalla eruzione dell'Etna possono provvedere entro il 15 settembre 1983, senza applicazione di pene pecuniarie, sovrattasse e interessi, agli adempimenti previsti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti nel periodo dal 21 maggio al 31 maggio 1983.

(2) La disposizione del comma precedente si applica altresì al personale civile e militare dipendente dallo Stato e da enti pubblici

avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli sopra indicati e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza risulti essere stato impegnato nell'opera di soccorso nei comuni di cui al primo comma dal 21 al 31 maggio 1983.

(3) Per i comuni di cui al primo comma i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall'articolo 2 della legge 14 aprile 1983, n. 116, sono differiti al 15 settembre 1983.

(4) I comuni stessi possono adottare la deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, entro il 15 settembre 1983. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere trasmessa, con le modalità previste nello stesso articolo 19, entro il 24 settembre 1983 al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare entro il successivo 25 ottobre nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei suddetti comuni, con la indicazione delle aliquote deliberate. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la inapplicabilità della sovrimposta.

(5) Per i suddetti comuni il termine del 31 maggio 1983 previsto nel primo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 15 settembre 1983.

(6) Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i comuni di cui al primo comma del presente articolo sono compresi fra i comuni terremotati, in relazione ai movimenti franosi ed agli eventi alluvionali ed eruttivi del maggio 1983.

Art. 8.

(1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da lire 56.746 a lire 54.504 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 41.128 a lire 38.886 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

(3) L'aliquota agevolata di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel Jp/4 », destinato

all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 5.674,60 a lire 5.450,40 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

(4) Alla minore entrata derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1983 in lire 197 miliardi si provvede mediante corrispondente prelevamento dalla apposita contabilità di tesoreria denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito nella legge 3 marzo 1983, n. 64.

(5) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1983.

PERTINI

FANFANI — ROGNONI — DARIDA — BODRATO — FORTE — GORIA — NICOLAZZI — FALCUCCI — PANDOLFI — SCOTTI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA